Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 15 gennaio 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 31 *luglio* 1975
registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1975
registro n. 23, *foglio n.* 250

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

VISELLI Vincenzo, nato a Strangolagalli (Frosinone) l'8 novembre 1892, tenente del 231° reggimento fanteria. — Già distintosi in precedenti fatti d'arme, nel corso del ripiegamento di Caporetto assumeva l'iniziativa di un contrattacco inteso a riconquistare una posizione di vitale importanza, lo conduceva vittoriosamente con aspri scontri contro truppe superiori per numero e mezzi e, galvanizzando con l'opera e l'incitamento i suoi uomini, resisteva sul posto per molte ore. Imponeva così un tempo di arresto ad un nemico imbaldanzito per i precedenti successi e contribuiva in misura determinante allo sgombero e al recupero di considerevoli forze. Bell'esempio di decisione e consapevole coraggio. — M. Purgessimo, 27 ottobre 1917.

MEDAGLIE DI BRONZO

BERTORELLI Primino, nato a Menconico (Pavia) il 30 dicembre 1912, serg. magg. del 3° gruppo corazzato « Nizza Cavalleria ». — Benchè febbricitante si offriva volontario per tentare di liberare alcuni autoveicoli di rifornimento catturati da mezzi blindati nemici. Stabilito dopo un'ora di marcia il contatto con la formazione nemica, la impegnava in violenta azione di fuoco e faceva sì, tenendola a bada, che quasi tutti gli automezzi si sganciassero e raggiungessero le proprie linee. Bell'esempio di alto spirito militare e di consapevole ardimento. — El Alamein, 3 settembre 1942.

BRACCO Mario, nato a Buenos Aires (Argentina) il 9 marzo 1913, ex capo manipolo. — Ufficiale medico di battaglione cc.nn., già distintosi in precedenti combattimenti, si prodigava instancabilmente nel soccorrere e medicare i feriti con grave rischio della propria vita. Durante attacchi di carri armati pesanti nemici si lanciava arditamente all'assalto con bombe a mano distruggendo i nuclei di fanteria nemica sopra di essi appostati. Bell'esempio di attaccamento al dovere, sprezzo del pericolo e di alte virtù militari. — Krosmo Orekowo, 12-17 dicembre 1942.

RAPISARDA Francesco, nato a Catania il 31 gennaio 1914, serg. magg. della base navale 6.M.3550. — Comandante di squadra di un reparto nebbiogeni addetto alla difesa di una base navale; essendo stato danneggiato nel corso di un violento bombardamento aereo alcune delle postazioni nebbiogene a lui affidate, provvedeva di propria iniziativa ad organizzare ed alimentare cortine nebbiogene supplementari a copertura delle zone rimaste scoperte. Riusciva così ad occultare le unità e le installazioni del settore a lui affidato ed a salvarli da sicura distruzione. Bell'esempio di spirito di iniziativa e di consapevole coraggio. — Base navale 6.M.3550, 1° marzo 1943.

(11614)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1975, n. **761**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1973, n. 632, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione istitutiva di un posto di assistente ordinario alla cattedra di semeiotica medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati e resi esecutivi gli annessi atti aggiuntivi stipulati in Ancona rispettivamente il 29 dicembre 1973 ed il 28 ottobre 1974, con i quali il posto di assistente ordinario convenzionato, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1973, n. 632, presso la cattedra di semeiotica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, viene trasferito alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà e università medesime, nonché vengono maggiorati i contributi relativi al mantenimento del posto stesso, fermi restando ogni altro patto e clausola contenuti nella convenzione originaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1975

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 7

Repertorio n. 33

Repubblica italiana

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA E IL CONSORZIO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI STUDI UNIVERSITARI DI ANCONA PER LA ISTITUZIONE DI UN POSTO DI ASSISTENTE PRESSO LA CATTEDRA DI SEMEIOTICA MEDICA DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA IN DATA 12 SETTEMBRE 1972, REGISTRATO IL 18 SETTEMBRE 1972, AL N. 1394, PRIVATI ESENTI.

L'anno 1973 (millenovecentosettantatre) il giorno 29 (ventinove) del mese di dicembre nell'edificio comunale di Ancona si sono incontrati i signori:

prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, preside, nella qualità di commissario governativo dell'Università degli studi di Ancona, giusto il decreto ministeriale del 28 aprile 1971, n. 11066, e riconfermato con nota ministeriale n. 1488 del 22 giugno 1973, autorizzato al presente atto con decreto n. 31 del 4 dicembre 1973, allegato in copia alla lettera *A*, domiciliato per la carica presso l'Università degli studi di Ancona, piazza Roma, 23;

dott. Rolando Ricciotti, nato a Chiaravalle (Ancona) il 15 febbraio 1916, funzionario delle ferrovie dello Stato, nella sua qualità di presidente del consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, con sede in questa città presso l'amministrazione comunale, giusta delibera dell'assemblea consorziale del 22 dicembre 1971, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, nell'interesse del consorzio stesso ed a norma dello art. 16 dello statuto, autorizzato al presente atto con delibera n. 32 in data 6 dicembre 1973 del direttivo del consorzio, allegato in copia sotto la lettera *B*.

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano il seguente atto aggiuntivo:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario convenzionato presso la facoltà di medicina e chirurgia per la cattedra di semeiotica medica viene trasferito dalla medesima alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica II, fermi restanto i patti e le clausole contenuti nella convenzione di cui il presente atto è parte integrante.

Art. 2.

Il presente atto aggiuntivo verrà registrato in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962 e legge 10 novembre 1970, n. 868, in quanto non modifica sostanzialmente le condizioni economiche del precedente atto di cui è parte integrante.

F.to Alfredo TRIFOGLI
Rolando RICCIOTTI

Registrato ad Ancona, addì 9 gennaio 1974 - Ufficio del registro atti privati, al n. 112. — *Esente*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Repertorio n. 46

Repubblica italiana

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA

ATTO AGGIUNTIVO A PRECEDENTE ATTO AGGIUNTIVO DEL 29 DICEMBRE 1973, REGISTRATO IL 9 GENNAIO 1974 AL N. 112 PRIVATI ESENTI, RELATIVO AL TRASFERIMENTO DEL POSTO CONVENZIONATO DI ASSISTENTE ORDINARIO DALLA CATTEDRA DI SEMEIOTICA MEDICA ALLA CATTEDRA DI PATOLOGIA SPECIALE MEDICA E METODOLOGIA CLINICA DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA, ISTITUITO CON CONVENZIONE IN DATA 12 SETTEMBRE 1972 TRA L'UNIVERSITA' ED IL CONSORZIO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI STUDI UNIVERSITARI CON SEDE IN ANCONA APPROVATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 GIUGNO 1973, N. 632.

L'anno 1974 (millenovecentosettantaquattro) il giorno ventotto (28) del mese di ottobre, nell'edificio comunale di Ancona si sono incontrati i signori:

prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, preside dell'istituto tecnico industriale statale di Ancona, nella qualità di commissario governativo dell'Università di Ancona, giusto decreto ministeriale del 28 aprile 1971, n. 11066, riconfermato con ministeriale n. 1488 del 22 giugno 1973, prorogato nelle funzioni con nota n. 1996 del 16 maggio 1974 e confermato sino al 31 ottobre 1974 con ministeriale del 29 agosto 1974, n. 3736, autorizzato al presente atto con decreto n. 571 del 12 ottobre 1974, domiciliato per la carica presso l'Università degli studi di Ancona, piazza Roma, 23;

dott. Rolando Ricciotti, nato a Chiaravalle (Ancona) il 15 febbraio 1916, pensionato delle ferrovie dello Stato nella sua qualità di presidente del consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, con sede nella stessa città presso la residenza municipale, giusta delibera dell'assemblea consorziale del 22 dicembre 1971, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, nell'interesse del consorzio stesso ed a norma dell'articolo 16 dello statuto, autorizzato al presente atto con delibera in data 5 settembre 1974 del direttivo del consorzio.

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Il dott. Rolando Ricciotti, nella sua qualifica di presidente del consorzio per il potenziamento degli studi universitari, con sede in Ancona, conferma, a carico del consorzio medesimo, l'assunzione dell'onere finanziario relativo al posto di assistente presso la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia, anche per quanto si riferisce all'aumento dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della convenzione in data 12 settembre 1972 previsto dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modifiche nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Restano fermi gli altri patti e clausole contenute nella convenzione di cui il presente atto è parte integrante.

Art. 2.

Il presente atto aggiuntivo verrà registrato in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962 e legge 10 novembre 1970, n. 868, in quanto non modifica sostanzialmente le condizioni del precedente atto di cui è parte integrante.

F.to Alfredo TRIFOGLI
Rolando RICCIOTTI

Registrato ad Ancona, addì 31 ottobre 1974 - Ufficio del registro atti privati, al n. 1650. — *Esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1975, n. 762.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1973, n. 633, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione istitutiva di un posto di assistente ordinario alla cattedra di disegno civile II presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati e resi esecutivi gli annessi atti aggiuntivi stipulati in Ancona, rispettivamente il 29 dicembre 1973 ed il 28 ottobre 1974, con i quali il posto di assistente ordinario convenzionato, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1973, n. 633, presso la cattedra di disegno civile II della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona, viene trasferito alla cattedra di scienza delle costruzioni della facoltà e Università medesime, nonché vengono maggiorati i contributi relativi al mantenimento del posto stesso, fermi restando ogni altro patto e clausola contenuti nella convenzione originaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1975

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 6

Repertorio n. 35

Repubblica italiana

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA ED IL CONSORZIO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI STUDI UNIVERSITARI DI ANCONA PER L'ISTITUZIONE DI UN POSTO DI ASSISTENTE PRESSO LA CATTEDRA DI DISEGNO II CIVILE DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA IN DATA 12 SETTEMBRE 1972, REGISTRATO IL 18 SETTEMBRE 1973 AL N. 1391, PRIVATI ESENTI.

L'anno 1973 (millenovecentosettantatre) il giorno 29 (ventinove) del mese di dicembre nell'edificio comunale di Ancona si sono incontrati i signori:

prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, preside, nella qualità di commissario governativo dell'Università degli studi di Ancona, giusto il decreto ministeriale del 28 aprile 1971, n. 11066, e riconfermato con nota ministe-

nale n. 1488 del 22 giugno 1973, autorizzato al presente atto con decreto n. 32 del 4 dicembre 1973, allegato in copia alla lettera *A*, domiciliato per la carica presso l'Università degli studi di Ancona, piazza Roma, 23;

dott. *Rolando Ricciotti*, nato a Chiaravalle (Ancona) il 15 febbraio 1916, funzionario delle ferrovie dello Stato, nella sua qualità di presidente del consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, con sede in questa città presso l'amministrazione comunale, giusta delibera dell'assemblea consorziale del 22 dicembre 1971, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, nell'interesse del consorzio stesso ed a norma dello art. 16 dello statuto, autorizzato al presente atto con delibera n. 32 in data 6 dicembre 1973 del direttivo del consorzio, allegato in copia sotto la lettera *B*.

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano il seguente atto aggiuntivo:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario convenzionato presso la facoltà di ingegneria per la cattedra di disegno II civile viene trasferito dalla medesima alla cattedra di scienza delle costruzioni, fermi restando i patti e le clausole contenuti nella convenzione di cui il presente atto è parte integrante.

Art. 2.

Il presente atto aggiuntivo verrà registrato in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962 e legge 10 novembre 1970, n. 868 in quanto non modifica sostanzialmente le condizioni economiche del precedente atto di cui è parte integrante.

F.to Alfredo TRIFOGLI
Rolando RICCIOTTI

Registrato ad Ancona, addì 9 gennaio 1974 - Ufficio del registro atti privati, al n. 111. — *Esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Repertorio n. 45

Repubblica italiana

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA

ATTO AGGIUNTIVO A PRECEDENTE ATTO AGGIUNTIVO DEL 29 DICEMBRE 1973, REGISTRATO IL 9 GENNAIO 1974 AL N. 111 PRIVATI ESENTI, RELATIVO AL TRASFERIMENTO DEL POSTO CONVENZIONATO DI ASSISTENTE ORDINARIO DALLA CATTEDRA DI DISEGNO II CIVILE ALLA CATTEDRA DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA, ISTITUITO CON CONVENZIONE IN DATA 12 SETTEMBRE 1972 TRA LA UNIVERSITA' ED IL CONSORZIO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI STUDI UNIVERSITARI CON SEDE IN ANCONA APPROVATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 GIUGNO 1973, N. 633.

L'anno 1974 (millenovecentosettantaquattro) il giorno ventotto (28) del mese di ottobre, nell'edificio comunale di Ancona si sono incontrati i signori:

prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, preside dell'istituto tecnico industriale statale di Ancona, nella qualità di commissario governativo dell'Università di Ancona, giusto decreto ministeriale del 28 aprile 1971, n. 11066, riconfermato con ministeriale della pubblica istruzione n. 1488 del 22 giugno 1973, prorogato nelle funzioni con nota n. 1996 del 16 maggio 1974 e confermato sino al 31 ottobre 1974 con ministeriale del 29 agosto 1974, n. 3736, autorizzato al presente atto con decreto n. 570 del 12 ottobre 1974, domiciliato per la carica presso l'Università degli studi di Ancona, piazza Roma, 23;

dott. Rolando Ricciotti, nato a Chiaravalle (Ancona) il 15 febbraio 1916, pensionato delle ferrovie dello Stato nella sua qualità di presidente del consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, con sede in questa città presso l'amministrazione comunale, giusta delibera dell'assemblea consorziale del 22 dicembre 1971, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, nell'interesse del consorzio stesso ed a norma dell'articolo 16 dello statuto, autorizzato al presente atto con delibera in data 5 settembre 1974 del direttivo del consorzio.

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Il dott. Rolando Ricciotti, nella sua qualifica di presidente del consorzio per il potenziamento degli studi universitari, con sede in Ancona, conferma, a carico del medesimo, l'assunzione dell'onere finanziario relativo al posto di assistente presso la cattedra di scienza delle costruzioni della facoltà di ingegneria, anche per quanto si riferisce all'aumento dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della convenzione in data 12 settembre 1972, previsto dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modifiche nella legge il 30 novembre 1973, n. 766.

Restano fermi gli altri patti e clausole contenute nella convenzione di cui il presente atto è parte integrante.

Art. 2.

Il presente atto aggiuntivo verrà registrato in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962 e legge 10 novembre 1970, n. 868, in quanto non modifica sostanzialmente le condizioni economiche del precedente atto di cui è parte integrante.

F.to Alfredo TRIFOGLI
Rolando RICCIOTTI

Registrato ad Ancona, addì 31 ottobre 1974 - Ufficio del registro atti privati, al n. 1649. — *Esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1975, n. **763**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1973, n. 647, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione istitutiva di un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto aggiuntivo stipulato in Ancona il 28 ottobre 1974, con il quale il posto di assistente ordinario convenzionato, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1973, n. 647, presso la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, viene trasferito alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà e Università medesime, nonché ven-

gono maggiorati i contributi relativi al mantenimento del posto stesso, fermi restando ogni altro patto e clausola contenuti nella convenzione originaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1975

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 5

Repertorio n. 48

Repubblica italiana

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA ED IL CONSORZIO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI STUDI UNIVERSITARI CON SEDE IN ANCONA PER L'ISTITUZIONE DI UN POSTO DI ASSISTENTE ORDINARIO PRESSO LA CATTEDRA DI PATOLOGIA SPECIALE MEDICA E METODOLOGIA CLINICA IN DATA 12 SETTEMBRE 1972 REGISTRATO AI PRIVATI ESENTI IL 18 SETTEMBRE 1972, N. 1393, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 GIUGNO 1973, N. 647.

L'anno 1974 (millenovecentosettantaquattro), il giorno 28 (ventotto) del mese di ottobre nell'edificio comunale di Ancona si sono incontrati i signori:

prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, preside dell'istituto tecnico industriale statale di Ancona, nella qualità di commissario governativo dell'Università di Ancona, giusto decreto ministeriale 28 aprile 1971, n. 11066, riconfermato con ministeriale n. 1488 del 22 giugno 1973, prorogato nelle funzioni con nota n. 1996 del 16 maggio 1974 e confermato sino al 31 ottobre 1974 con ministeriale del 29 agosto 1974, n. 3726, autorizzato al presente atto con decreto n. 571 del 12 ottobre 1974, domiciliato per la carica presso l'Università degli studi di Ancona, piazza Roma, 23;

dott. Rolando Ricciotti, nato a Chiaravalle (Ancona) il 15 febbraio 1916, pensionato delle ferrovie dello Stato nella sua qualità di presidente del consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona con sede nella stessa città presso la residenza municipale, giusta delibera dell'assemblea consorziale del 22 dicembre 1971, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, nell'interesse del consorzio stesso ed a norma dell'articolo 16 dello statuto, autorizzato al presente atto con delibera in data 5 settembre 1974 del direttivo del consorzio.

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia viene trasferito alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica della medesima facoltà.

Art. 2.

Il dott. Rolando Ricciotti, nella sua qualità di presidente del consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, conferma, a carico del medesimo, l'assunzione dello onere finanziario relativo al posto di assistente presso la cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia, anche per quanto si riferisce all'aumento dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della convenzione in data 12 settembre 1972, previsto dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modifiche nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Restano fermi gli altri patti e clausole contenute nella convenzione di cui il presente atto è parte integrante.

Art. 3.

Il presente atto aggiuntivo verrà registrato in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962 e legge 10 novembre 1970, n. 868, in quanto non modifica sostanzialmente le condizioni economiche del precedente atto di cui è parte integrante.

F.to Alfredo TRIFOGLI
Rolando RICCIOTTI

Registrato ad Ancona, addì 31 ottobre 1974 - Ufficio del registro atti privati, al n. 1652. — *Esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1975.

Ricostituzione della commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali sulle iscrizioni nei ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio ed in particolare l'art. 8 che dispone la costituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali di cui all'art. 4 della legge stessa;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1969, recante norme di attuazione della legge sopra indicata;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1970, registro n. 9 Industria, foglio n. 194, riguardante la costituzione della commissione centrale per il periodo 1970-74;

Considerato che i componenti la commissione suddetta sono decaduti dall'incarico per compiuto periodo;

Viste le designazioni pervenute per la ricostituzione dalle amministrazioni e organizzazioni previste nel summenzionato art. 8;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 316, è ricostituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali di cui all'art. 4 della stessa legge sulle iscrizioni nei ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente articolo è composta da:

Presidente:

Cantile dott. Fernando, direttore del commercio interno e dei consumi industriali o, in sua sostituzione, il dott. Germani Achille, vice direttore generale della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali.

Membri effettivi:

D'Angelo dott. Franco, Ministero del commercio con l'estero;

Pesce dott. Ermanno, Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio - ENASARCO;

Innocenti cav. Ulderico, Federazione italiana agenti rappresentanti viaggiatori e piazzisti - FIARVEP;

Condini Mario, Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo - FISASCAT;

Fabbri cav. Aldo, Unione italiana agenti rappresentanti - UIAR (già UIARVEP);

Caleffi cav. Giorgio, Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio - FNAARC;

De Pasquale dott. Francesco, Unione sindacati autonomi agenti rappresentanti commercio, industria italiani - USARCI;

Appelius Giancarlo, Federazione nazionale agenti rappresentanti viaggiatori piazzisti - FNARVEP.

Membri supplenti:

Massimo dott. Ferdinando, Ministero del commercio con l'estero;

Bartolucci avv. Alberto, Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti di commercio - ENASARCO;

Palchetti Mario, Federazione italiana agenti rappresentanti viaggiatori e piazzisti - FIARVEP;

Iacoponi Ennio, Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e turismo - FISASCAT;

Damiani Gustavo, Unione italiana agenti rappresentanti - UIAR (già UIARVEP);

De Pasquale rag. Antonio, Federazione nazionale associazioni agenti rappresentanti di commercio - FNAARC;

Giannattasio Edoardo, Unione sindacati autonomi agenti rappresentanti commercio, industria italiani - USARCI;

Esposito Ciro, Federazione italiana agenti e rappresentanti di commercio - FIARC.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dottor De Majo Pasquale, primo dirigente, o, in sua sostituzione, dalla dott.ssa Puglisi Luciana, direttore UU.PP. I.C.A., ambedue in servizio presso la Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali.

Art. 3.

La commissione di cui al precedente articolo sarà in carica per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 4.

A tutti i componenti estranei all'amministrazione dello Stato che risiedono fuori Roma, sarà corrisposta l'indennità di missione prevista per i funzionari dello Stato aventi la qualifica di direttore di divisione.

Le spese per l'attività della commissione graveranno sul cap. 1092 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'esercizio finanziario 1975 e sui corrispondenti capitoli degli stati di previsione per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1975
Registro n. 10 *Industria, foglio n.* 49

(11457)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1975.

Modificazione al decreto ministeriale 7 dicembre 1971, riguardante le modalità di utilizzazione e gestione del fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, recante interventi a favore del credito cinematografico.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819, recante interventi a favore del credito cinematografico;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1971, con il quale sono state, tra l'altro, disciplinate le modalità di utilizzazione e gestione del fondo previsto dalla legge sopra indicata;

Visto l'art. 4, secondo comma, lettera *a*), ultimo capoverso, del predetto decreto, relativo alla individuazione dei comuni cinematograficamente depressi;

Ritenuta l'opportunità di modificare la citata disposizione nel senso di considerare cinematograficamente depressi i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti e inferiore a 200 mila abitanti, nei quali le frequenze complessive agli spettacoli cinematografici nell'anno precedente alla presentazione della domanda abbiano registrato una variazione percentuale più sfavorevole di quella registrata nello stesso periodo nell'intero territorio nazionale, nonchè i comuni con popolazione non superiore a 10 mila abitanti, le frazioni e le località che non superano tale limite di ampiezza demografica e siano distanti almeno due chilometri per via normale dai rispettivi capoluoghi;

Sentito il parere del comitato previsto dall'art. 27, ottavo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo capoverso della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 7 dicembre 1971, recante norme sulle modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, e sulla disciplina relativa alla richiesta ed alla assegnazione dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla legge stessa, è sostituito dalle disposizioni seguenti:

« Si considerano "cinematograficamente depressi" i comuni, con popolazione superiore a 10 mila abitanti e inferiori a 200 mila abitanti, nei quali le frequenze complessive agli spettacoli cinematografici nell'anno precedente alla presentazione della domanda abbiano registrato una variazione percentuale più sfavorevole di quella registrata nello stesso periodo nell'intero territorio nazionale. I relativi accertamenti sono demandati alla Società italiana autori ed editori che, ad istanza dell'interessato, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda di contributo.

Sono riconosciuti, altresì, "cinematograficamente depressi" i comuni con popolazione non superiore a 10 mila abitanti, nonchè le frazioni e le località che non superino tale limite di ampiezza demografica e siano distanti almeno km 2 per via normale dai rispettivi capoluoghi. La distanza deve essere attestata dal richiedente con la esibizione di apposito certificato del comune.

Le domande di contributo, nei casi di cui al precedente comma, dovranno essere accompagnate dal parere, espresso dalla competente prefettura, sulla necessità di adeguare le condizioni tecniche e ricettive degli esercizi alle esigenze cinematografiche locali ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà vigore dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 3 ottobre 1975

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1975
Registro n. 5 Turismo, foglio n. 66

(370)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eparbiol », della ditta Fargal, in Roma. (Decreto di revoca n. 4687/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 9 febbraio 1953 e 6 marzo 1954, con i quali venne registrata ai numeri 7435, 7435/A e 7435/A-1 la specialità medicinale denominata « Eparbiol » sciroppo-fiale da cc 2 tipo normale e flaconcino multidose da cc 10 tipo forte, a nome della ditta Fargal, con sede in Roma, via Dardanelli, 21, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Eparbiol » sciroppo-fiale da cc 2 tipo normale e flaconcino multidose da cc 10 tipo forte, registrata ai numeri 7435, 7435/A e 7435/A-1 a nome della ditta Fargal, con sede in Roma, via dei Dardanelli, 21.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(122)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eudin », della ditta Barek farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca numero 4684/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 29 novembre 1961 e 16 giugno 1962, con i quali venne registrata ai numeri 18950 e 18950/1 la specialità medicinale denominata « Eudin » sciroppo normale e forte (serie), a nome della ditta Barek farmaceutici, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, e prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Dammas farmochimici, con sede in Roma, viale Jonio, 374;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Eudin » sciroppo normale e forte (serie), registrata a nome della ditta Barek farmaceutici, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(119)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Chinofer Salf », della ditta S.A.L.F., in Bergamo. (Decreto di revoca numero 4688/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 31 marzo 1928 e 16 dicembre 1954, con i quali venne registrata al n. 9630 la specialità medicinale denominata « Chinofer Salf » sciroppo tipo arsenicale e tipo arsenoiodato a nome della ditta S.A.L.F., con sede in Bergamo, via Tirabaschi, 57, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Chinofer Salf » sciroppo tipo arsenicale e tipo arsenoiodato, registrata al n. 9630 a nome della ditta S.A.L.F., con sede in Bergamo, via Tirabaschi, 57.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(123)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Guaricillina », della ditta Barek farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 4686/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 settembre 1961, con il quale venne registrata al n. 12726 la specialità medicinale denominata « Guaricillina » iniettabile, a nome della ditta Barek farmaceutici, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Guaricillina » iniettabile, registrata al n. 12726 a nome della ditta Barek farmaceutici, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(121)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Guaribiotina », della ditta Barek farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 4685/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 25 settembre 1961, con il quale venne registrata al n. 12800 la specialità medicinale denominata « Guaribiotina » iniettabile, a nome della ditta Barek farmaceutici, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Guaribiotina » iniettabile, registrata a nome della ditta Barek farmaceutici, con sede in Roma, via S. Teodoro, 60.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(120)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ascaricida Kuba », della ditta Laboratories Kuba-Habana (Cuba), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italo-americano farmacoterapico di Roma. (Decreto di revoca n. 4695/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 14 luglio 1952 nonchè il proprio comunicato in data 5 settembre 1961, con i quali venne registrata ai numeri 6737, 6737/A, 6737/B e 6737/C la specialità medicinale « Ascaricida Kuba », rispettivamente nelle preparazioni capsule e categorie perle per bambini, liquido per adulti e liquido per bambini, a nome della ditta Laboratories Kuba-Habana (Cuba), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italo-americano farmacoterapico, con sede in Roma, viale Manzoni, 26;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, fondamentalmente costituita da olio chenopodio, sulla base delle nuove conoscenze, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ascaricida Kuba », nelle preparazioni capsule e categorie perle per bambini, liquido per adulti e liquido per bambini, registrata rispettivamente ai numeri 6737, 6737/A, 6737/B e 6737/C con decreto A.C.I.S. in data 14 luglio 1952 e successivo comunicato in data 5 settembre 1961, a nome della ditta Laboratories Kuba-Habana (Cuba), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italo-americano farmacoterapico di Roma.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(118)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1975.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici nell'officina della ditta Lofarma, in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti n. 877 e n. 878 in data 9 aprile 1957 la ditta Lofarma fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, viale Abruzzi, 42, specialità medicinali e preparati galenici;

Vista la lettera in data 20 gennaio 1975, con la quale la ditta predetta rinuncia alla autorizzazione nella premessa indicata, per trasferimento dell'officina in altra sede;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Lofarma l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Milano, viale Abruzzi, 42, concessa con decreti numeri 877 e 878 in data 9 aprile 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(19)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1975.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria, agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 25 marzo 1966, con il quale il geometra Giovanni Borello fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti;

Considerata la necessità di provvedere ad un rinnovamento della giunta camerale dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Asti;

Ritenuta l'opportunità di confermare il geom. Giovanni Borello presidente della predetta giunta camerale;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti è sciolta.

Art. 2.

Il geom. Giovanni Borello è nominato, per cinque anni e decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti.

Art. 3.

Il prefetto di Asti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1944, n. 315 e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(367)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1975.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1965, con il quale il rag. Alberto Vicentini fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo;

Considerato che il rag. Alberto Vicentini è deceduto ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo è sciolta.

Art. 2.

L'avv. Costantino Simoncini è nominato, per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo, in sostituzione del rag. Alberto Vicentini, deceduto.

Art. 3.

Il prefetto di Bergamo, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(366)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1975.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 23 settembre 1968, con il quale il dott. Giancarlo Cassi fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Fiorenzo Michelozzi è nominato, per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, in sostituzione del dott. Giancarlo Cassi.

Art. 3.

Il prefetto di Firenze, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(368)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1975.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 17 gennaio 1959, con il quale il dott. Alberto Ricevuti fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Pavia;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia è sciolta.

Art. 2.

Il geom. Walter Damiani è nominato, per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia, in sostituzione del dottor Alberto Ricevuti.

Art. 3.

Il prefetto di Pavia, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(369)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXX Presentazione internazionale moda della calzatura », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXX Presentazione internazionale moda della calzatura » che avrà luogo a Bologna dal 6 al 9 marzo 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(231)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco in foglia del raccolto 1975.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, che istituisce la sezione specializzata per il tabacco;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, riguardante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, con cui sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano le norme del regolamento (CEE) sul finanziamento della politica comune mediante le risorse proprie della Comunità stessa;

Visti i regolamenti (CEE) riguardanti l'intervento nel settore del tabacco numeri 1467/70 e 1468/70 del 20 luglio 1970, n. 1727/70 del 25 agosto 1970, n. 327/71 del 15 febbraio 1971, n. 1697/71 del 21 luglio 1971, n. 673/75 del 4 marzo 1975;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1971, che prevede l'istituzione dei sistemi di controllo;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971, che fissa allo art. 3 le modalità per l'acquisto del tabacco conferite all'organismo di intervento;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1973, che stabilisce all'art. 1 il termine di presentazione delle offerte di vendita all'intervento di tabacco greggio in foglia;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1975, che fissa i prezzi d'intervento per il tabacco in foglia del raccolto 1975;

Vista la deliberazione in data 27 novembre 1975, con la quale il consiglio dell'amministrazione dell'A.I.M.A. nella composizione integrata ha delegato al comitato tecnico nominato con decreto ministeriale 10 febbraio 1971, anche per la commercializzazione del prodotto 1975 l'esercizio dei poteri di gestione afferenti ai compiti di intervento nel settore del tabacco greggio, in applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito nella legge 27 gennaio 1971, n. 3;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare i servizi di intervento nel settore del tabacco in foglia del raccolto 1975 regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme regolamentari comunitarie e della legislazione nazionale;

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere ad affidare ad assuntori il servizio di ricevimento e di conservazione del suddetto tabacco in foglia, procedendo ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303 e dell'art. 9 del decreto-legge n. 870 del 30 novembre 1970;

Ritenuto infine, che, per quanto concerne l'affidamento delle operazioni di prima trasformazione e manipolazione del tabacco conferito all'intervento, si provvederà con successiva deliberazione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di intervento nel settore dei tabacchi in foglia del raccolto 1975 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito disciplinare, che forma parte integrante della presente deliberazione. La commissione di cui all'art. 5 del disciplinare è formata da tre funzionari della sezione specializzata per il tabacco di cui uno con mansioni di segretario.

Art. 2.

Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1 per la parte afferente al ricevimento ed alla conservazione dei tabacchi e per la parte non assicurata dall'amministrazione dei monopoli di Stato come previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 870, è affidato dall'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, a enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni, ed occorrendo, ad altri operatori che dispongono di idonee attrezzature, nei limiti ed alle condizioni contenute nell'atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 3.

L'ammissione alla trattativa per l'affidamento del servizio di ricevimento e conservazione dei tabacchi è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, nella sede della sezione medesima in Roma, via Duccio Galimberti, 47, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal richiedente e, per le società o altre persone giuridiche, dal legale rappresentante dell'organismo stesso.

Nella domanda da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del richiedente e, per le società o altre persone giuridiche, la ragione e la denominazione sociale e il legale rappresentante;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nelle varie province.

L'ammissione è subordinata all'accertamento da parte di una commissione composta da tre funzionari della sezione specializzata, dei requisiti stabiliti dall'art. 8 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata per le ditte commerciali, di certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e per le società o altre persone giuridiche di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che la società si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che ha firmato la domanda per l'organismo richiedente, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

Art. 4.

Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, con contratto in cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'atto disciplinare.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni di intervento nel settore dei tabacchi greggi in foglia della produzione 1975 in attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70, e successive integrazioni e modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3 e del regolamento (CEE) n. 327/71 del 15 febbraio 1971.

Art 1.

Per l'intervento nel settore dei tabacchi greggi in foglia della produzione 1975 i centri di raccolta ed i centri di prima trasformazione e di ammasso saranno dislocati nei territori delle seguenti province come indicato nei regolamenti (CEE) n. 2468/72 e n. 772/75:

Centri di raccolta:

Pavia, Alessandria, Asti, Trento, Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Udine, Piacenza, Ferrara, Firenze, Pisa, Arezzo, Siena, Perugia, Terni, Pesaro, Forlì, Ascoli Piceno, Viterbo, Roma, Frosinone, Pescara, Chieti, Isernia, Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno, Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Matera, Potenza, Cosenza, Palermo, Sassari.

Centri di prima trasformazione e di ammasso:

Alessandria, Pavia, Trento, Verona, Padova, Vicenza, Rovigo, Udine, Piacenza, Firenze, Arezzo, Ancona, Terni, Perugia, Viterbo, Frosinone, Latina, Roma, L'Aquila, Pescara, Chieti, Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Taranto, Bari, Brindisi, Lecce, Sassari.

Art. 2.

L'offerta di vendita all'intervento di tabacco greggio in foglia del raccolto 1975 deve essere presentata al competente ufficio periferico dell'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco.

L'offerta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo dello offerente;

b) varietà del tabacco e anno di raccolta;

c) peso netto presunto del tabacco offerto e indicazione del peso di ciascun grado;

d) numero e qualità dei colli;

e) comune e contrada nella quale è stata effettuata la coltivazione;

f) luogo in cui trovasi il tabacco al momento dell'offerta;

g) centro di magazzinaggio provvisorio nel quale l'offerente chiede di consegnare il prodotto;

h) dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente disciplinare ed in particolare di quelle contenute nei successivi articoli 3, 4, 5, 12.

Le quantità di tabacco in foglia offerte all'intervento non possono essere inferiori ai kg 100.

I tabacchi in foglia offerti debbono essere presentati allestiti in balle provvisorie, in casse di filze e in fascicoli di foglie secondo le indicazioni del regolamento (CEE) n. 673/75 del 4 marzo 1975 e cioè:

varietà Bright: balle provvisorie da kg 30/40. Umidità 16 per cento;

varietà Burley - Maryland: balle provvisorie da kg 30/40 oppure fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 19 per cento;

varietà Kentucky, Moro di Cori, Salento: fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 23 per cento;

varietà Nostrano, Resistente 142, Gojano: fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 22 per cento;

varietà Beneventano: fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 24 per cento;

varietà Xanti Yakà, Perustitza, Erzegovina e Ibridi derivati: balle provvisorie di kg 15/20 o in casse di filse 30/40 kg. Umidità 17 per cento;

varietà Round Tip - Sumatra e Scafati: in fascicoli di foglie. Umidità 22 per cento;

varietà Brasile Selvaggio: in fascicoli di foglie. Umidità 20 per cento;

varietà Badischer Geudertheimer e varietà Forchheimer Havanna II c): tabacco cernito in fascicoli. Umidità 26 per cento;

varietà Paraguay e ibridi derivati - varietà Dragon Vert e ibridi derivati: foglie cernite a manocchi o a foglie sciolte orientate. Umidità 27 per cento.

Le casse, le balle provvisorie o i fascicoli debbono contenere materiale uniforme per qualità e raccolta ed essere ben confezionate. Le casse, le tavolette ed i teli con cui è stato allestito il tabacco per la consegna all'intervento non saranno restituiti all'offerente.

Art. 3.

Ricevuta l'offerta l'A.I.M.A. tabacco:

1) accerta l'ammissibilità della stessa in ordine alle condizioni che i tabacchi offerti all'intervento:

a) siano di produzione comunitaria;

b) siano di varietà ammessa all'intervento;

c) siano presentati da chi non eserciti l'attività di trasformatore o nel caso che eserciti tale attività, solo prima che il tabacco sia stato posto sotto controllo ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1726/70;

2) accertata l'ammissibilità, comunica all'offerente ed allo assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio la data ed il luogo nel quale dovrà essere consegnato il tabacco offerto.

L'offerente venditore trasporta a sua cura e spese il tabacco offerto scaricato sul piano di bilancia franco magazzino.

Art. 4.

All'entrata del tabacco nel locale di magazzinaggio provvisorio un funzionario dell'A.I.M.A. tabacco, alla presenza dell'offerente venditore, o di un suo rappresentante munito di regolare procura, e dell'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio, o di suo rappresentante:

1) accerta:

a) il peso lordo;

b) la tara degli involucri;

c) il peso netto,

del tabacco offerto all'intervento distintamente per grado.

L'accertamento del peso lordo si esegue pesando singolarmente o a gruppi tutti i ballotti provvisori distintamente per grado offerto.

L'accertamento della tara si esegue prelevando, in contraddittorio fra funzionario e venditore, l'imballaggio (tale, tavolette o casse) di un congruo numero di colli (almeno il 5%), se ne determina il peso e si calcola la tara media per balla o balletta.

Il peso netto risulta dalla differenza fra il peso lordo e la tara.

Il peso netto del tabacco presentato in casse di filze si ottiene pesando al lordo ciascuna cassa e detraendo il peso della cassa.

Nel caso di tabacco presentato a fascicoli di foglie se ne accerta il peso netto mediante la pesatura diretta dei fascicoli;

2) emette giornalmente bolletta definitiva per il numero dei colli e per il peso netto del prodotto introdotto, quando nella medesima giornata ha luogo consegna e definizione della perizia e bolletta provvisoria in tutti gli altri casi (mancata definizione della perizia nella giornata, introduzione parziale di una partita, mancato accordo finale in perizia, ritiro del prodotto da parte dell'offerente, etc.).

Art. 5.

Appena ultimata l'introduzione del tabacco offerto nel locale di magazzinaggio provvisorio (centro di raccolta), una commissione composta da funzionari designati dall'A.I.M.A. tabacco e l'offerente, o un suo rappresentante munito di regolare procura, procedono, redigendo un regolare verbale allo:

1) accertamento dell'accettabilità del tabacco offerto in ordine alla condizione che esso:

a) corrisponda alla varietà indicata nell'offerta;

b) sia classificabile in conformità delle caratteristiche specificate nell'allegato *A*;

c) non presenti alcuna delle caratteristiche indicate nell'allegato *B*;

d) abbia un tenore di umidità media che non superi di oltre il 3 % l'umidità di cui all'art. 2.

Verificata l'accettabilità del tabacco le parti procedono alla:

2) valutazione della qualità e delle caratteristiche del tabacco offerto ai fini dell'applicazione dei prezzi di intervento indicati nel regolamento (CEE) n. 673/75 del 4 marzo 1975, riportato nel decreto del Ministero dell'agricoltura del 9 maggio 1975;

3) determinazione della misura percentuale delle detrazioni per tabacco con caratteristiche inferiori alle minime (fuori grado);

4) determinazione della misura percentuale dell'umidità che non deve eccedere il limite massimo del 3 % di quella ammessa, come detto alla precedente lettera *d*).

Le determinazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) debbono essere ottenute attraverso l'esame di tutti i colli costituenti il grado in esame.

La determinazione di cui al punto 4) si ottiene attraverso la media di almeno tre esami effettuati su altrettanti campioni formati con foglie prelevate da almeno il 15 % dei colli di ciascun grado.

I risultati dell'accertamento in ordine alla verifica di accettabilità di cui al punto 1) ed alla valutazione e determinazione di cui ai punti 2), 3) e 4) sono riportati in apposito verbale di presa in consegna.

Nel caso di mancato accordo su uno o più dei risultati delle operazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) le parti indicheranno sul verbale gli elementi sui quali è stato raggiunto lo accordo e quelli sui quali non è stato raggiunto alcun accordo e di cui l'offerente chiede l'esame da parte di apposita commissione di perizia il cui risultato è vincolante per le parti, fatta salva la facoltà dell'offerente di revocare l'offerta di vendita all'intervento.

Nel caso di revoca dell'offerta di vendita da parte del venditore e/o nel caso di accertata inaccettabilità del prodotto offerto, o di parte di esso, l'offerente venditore resta obbligato a riportarlo nel proprio locale di deposito a sua cura e spese.

I colli in attesa della perizia o di restituzione al magazzino o locale di provenienza devono essere tenuti separati, o in condizioni di facile e certa identificazione dagli altri eventualmente esistenti nel magazzino.

E' lasciata facoltà all'offerente venditore di porre in essere, d'accordo con l'A.I.M.A. tabacco, misure cautelative per facilitare l'identificazione dei colli o per impedirne la manomissione.

Durante il suddetto periodo di attesa il tabacco resta in magazzino a rischio del venditore offerente, il quale ha facoltà di visitare il suo prodotto, alla presenza dell'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio e di un funzionario della A.I.M.A. tabacco ed eseguire a sua cura e spese se necessario, il rivolgimento dei colli o le operazioni ritenute utili ad assicurare la buona conservazione del prodotto.

La commissione di perizia di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 sarà formata:

a) da un funzionario delegato dell'A.I.M.A. tabacchi;

b) da un perito iscritto all'albo professionale e designato dall'offerente venditore;

c) da un perito, con funzioni di presidente, scelto d'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, per sorteggio fra i periti designati con decreto del Ministro per l'agricoltura del 29 settembre 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 dell'8 ottobre 1975.

La designazione del perito presidente deve risultare dal verbale di perizia.

Nel caso di mancata accettazione della nomina da parte del perito presidente, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'A.I.M.A. tabacco convocherà l'offerente per procedere alla nomina di altro presidente.

Il presidente entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte dell'A.I.M.A., della nomina provvede a convocare con comunicazione diretta all'A.I.M.A. tabacco ed all'offerente la commissione nello stesso magazzino provvisorio dove accerterà anche il giusto titolo dei componenti a partecipare alla seduta.

La commissione redige il verbale con il quale darà atto delle proprie determinazioni che dovranno però essere sempre contenute nei limiti del controverso.

Nel caso di assenza di una delle parti il presidente provvede alla riconvocazione della commissione che dovrà riunirsi al massimo entro cinque giorni successivi.

Nel caso di mancata presentazione dell'offerente, alla seconda convocazione, la perizia si intenderà definita secondo la valutazione effettuata dall'A.I.M.A. tabacco. In tal caso l'offerente potrà ritirare il prodotto offerto, nel termine massimo dei tre giorni successivi.

Tutte le spese relative alla perizia arbitrale saranno a carico della parte soccombente o divise proporzionatamente tra le parti, secondo quanto stabilirà in merito la commissione stessa.

Art. 6.

La detrazione o maggiorazione percentuale per umidità differente da quella ammessa, fissata ed accettata, deve essere riportata a cura del funzionario dell'A.I.M.A. tabacchi, sulla bolletta definitiva emessa al momento dell'entrata e sulla quale era stato indicato il peso netto del tabacco offerto. Detta bolletta acquista così il carattere di documento defintivo di prova della quantità e del relativo tasso di umidità del tabacco preso in carico dall'organismo di intervento e dato in consegna allo assuntore.

L'A.I.M.A. tabacco provvederà al pagamento delle quantità di tabacco assunte in carico al netto della tara per imballaggio, delle detrazioni percentuali per fuori grado e sostanze estranee adattandole all'umidità ammessa ed applicando il prezzo di intervento previsto per la varietà e per le qualità accertate.

Art. 7.

L'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio deve provvedere con propria organizzazione ed a proprio rischio alle operazioni di ricevimento ed introduzione nel magazzino del tabacco ritirato dall'A.I.M.A. nonchè alla sua conservazione, secondo le migliori regole tecniche.

A tal fine l'assuntore è tenuto a provvedere al governo dei tabacchi in foglia presi in carico mediante il tempestivo compimento di tutte le necessarie operazioni, compresi i possibili rivolgimenti e i trattamenti antiparassitari anche preventivi, idonei ad evitare perdite, cali, avarie e ogni decadimento della qualità.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. tabacco con la responsabilità del depositario ai sensi del codice civile dei prodotti presi in carico nonchè della buona conservazione di essi e della regolare e tempestiva esecuzione di tutti gli adempimenti indicati in contratto, fino al momento della presa in consegna da parte dell'aggiudicatario del servizio di prima trasformazione e condizionamento.

Le quantità di tabacco prese in carico devono essere custodite nel magazzino, sistemate in conformità delle indicazioni dell'A.I.M.A. tabacco al fine di assicurare:

a) facile accessibilità ad ogni punto delle masse e delle stive;

b) possibilità di esecuzione delle operazioni di governo;

c) esecuzione dei controlli.

Le stive dei colli e le masse di fascicoli devono essere formate e tenute distinte a seconda della varietà, qualità e provenienza, in conformità delle disposizioni che potranno essere impartite dall'A.I.M.A., per ciascun magazzino.

L'assuntore deve dare all'A.I.M.A. tabacco tempestiva notizia di tutti i fatti, avvenimenti e circostanze capaci di determinare avarie o perdite con conseguente scadimento di valore e/o diminuzioni delle quantità.

Presso ogni centro di raccolta e ammasso, a cura dello assuntore, deve essere istituito e tenuto costantemente aggiornato un registro per tutti i movimenti del tabacco in entrata ed in uscita. Un altro registro sarà istituito per le richieste di lavori a misura con la firma del funzionario che ha fatto la richiesta di urgenza e/o gli estremi della lettera di conferma o di ordinazione dell'A.I.M.A. tabacco, nonchè di quello che ha assistito all'effettiva esecuzione dei lavori richiesti.

Il modello di detti registri sarà fornito dall'A.I.M.A. tabacco.

L'assuntore è inoltre tenuto:

a) ad assicurare il prodotto immagazzinato contro tutti i rischi, compreso il furto ed i danni dell'incendio, compresa la azione del fulmine, per un valore che sarà indicato nel contratto e con vincolo a favore dell'A.I.M.A. tabacco;

b) a prestare cauzione pari al 10 % a garanzia del valore del tabacco immagazzinato valutato:

Badischer Geudertheimer e Forchheimer Havanna II c)	a lire 150.000 q.le
Paraguay e Ibridi derivati	a lire 150.000 q.le
Bright	a lire 150.000 q.le
Burley	a lire 110.000 q.le
Maryland	a lire 120.000 q.le
Kentucky - Moro di Cori - Salento	a lire 130.000 q.le
Nostrano - Resistente 142 - Gojano	a lire 130.000 q.le
Beneventano	a lire 120.000 q.le
Xanti Yakà	a lire 180.000 q.le
Perustitza	a lire 170.000 q.le
Erzegovina e Ibridi derivati	a lire 160.000 q.le
Round Tip - Sumatra e Scafati	a lire 700.000 q.le
Brasile Selvaggio	a lire 70.000 q.le

Le modalità e i tempi di versamento della cauzione nonchè della restituzione di essa saranno indicati in contratto.

Art. 8.

L'assuntore è tenuto ad impiegare quanto è necessario per la regolare esecuzione del servizio di magazzinaggio provvisorio ed in particolare:

1) locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di tabacco in foglia della capacità ricettiva di almeno q.li 500 di tabacco in balle provvisorie e di tabacco in foglia presentato a fascicoli di foglie.

L'utilizzazione della superficie del magazzino offerta deve essere di norma contenuta nel limite di kg 100 per mq;

2) locale per isolare le partite in contestazione;

3) locale e/o cella attrezzata per eventuale prosciugamento del tabacco;

4) locale arredato ad uso ufficio;

5) locale per deposito materiale e sostanze per interventi fitosanitari nel caso che a dette operazioni provveda direttamente l'assuntore;

6) apparecchi, regolarmente verificati dall'ufficio metrico, per la pesatura dei colli;

7) apparecchio per la determinazione dell'umidità del tabacco;

8) termometri per il controllo della temperatura delle masse e massette di fermentazione;

9) apparecchiatura completa per l'irrorazione e la nebulizzazione dei disinfestanti antiparassitari;

10) catturatore per insetti;

11) attrezzature ed indumenti protettivi;

12) illuminazione di tutti i locali;

13) carrelli metallici per il trasporto interno a mano dei colli: materiali vari;

14) muraletti e tavole per isolare dal pavimento le stive dei colli o le masse di fascicoli;

15) tavole e telai in legno per la formazione di pedane isolanti;

16) attrezzature antincendio;

17) stampi e registri vari i cui modelli saranno forniti dalla A.I.M.A. tabacco;

18) piccolo forno o fossa per la distruzione del tabacco inservibile;

19) energia per il funzionamento delle macchine, apparecchi e attrezzature.

Art. 9.

L'assuntore, oltrechè alla conservazione del tabacco ricevuto è tenuto ad eseguire tutte le operazioni che vengono effettuate nel magazzino tra cui:

1) prelevamento e trasporto del tabacco dall'ingresso del magazzino al piano della bilancia, pesatura e trasporto dal piano di bilancia al luogo dove si effettua la perizia; operazioni inerenti la perizia stessa e trasporto del tabacco a piè di stiva dei colli o al luogo di formazione delle masse per i tabacchi a fascicoli; eventuali lavori accessori;

2) formazioni di stive di balle o masse di fascicoli su pedane di legno;

3) rivolgimento e/o disfacimento e rifacimento delle masse o massette di tabacco in fascicoli;

4) prelevamento dalle stive di balle o dalle masse del tabacco da spedire;

5) confezionamento del tabacco da spedire secondo le indicazioni dell'A.I.M.A.;

6) riparazione o sostituzione degli imballaggi rotti o deteriorati durante la giacenza;

7) riformazione dei colli eventualmente disfatti;

8) trasporto dei colli o dei fascicoli da spedire al piano bilancia e pesatura;

9) marcatura dei colli e compilazione distinte;

10) trasporto e carico dei colli e del tabacco in fascicoli in uscita su veicolo alla porta del magazzino;

11) mano d'opera necessaria al funzionamento delle macchine, apparecchi ed attrezzi.

Art. 10.

Durante il magazzinaggio provvisorio, ove a richiesta dello assuntore o dell'A.I.M.A. tabacco si renda necessario eseguire lavori fra quelli indicati in appresso, l'assuntore, è tenuto ad effettuare le prestazioni seguenti:

1) fornitura di mano d'opera e materiali necessari per il prelevamento ed il ricollocamento in stiva o masse dei prodotti per la visita ai fini della consegna all'aggiudicatario del servizio di prima trasformazione e condizionamento o per controlli alla conservazione;

2) irrorazione del pavimento, del soffitto, delle pareti e degli infissi di tutti i locali e nebulizzazione in tutti gli ambienti con impiego di miscela di prodotti a base di Malathyon, piretro o prodotti similari;

3) esecuzione dei trattamenti antiparassitari disinfestanti a base di bromuro di metile, idrogeno fosforato o prodotti similari necessari ad assicurare la perfetta conservazione del prodotto debbono essere eseguiti obbligatoriamente dall'assuntore previa autorizzazione dell'A.I.M.A. tabacco che provvederà al loro pagamento nel modo e nella misura indicati in contratto;

4) asportazione, trasporto e distruzione, di tutte le quantità di tabacco che a giudizio dell'A.I.M.A. tabacco siano da distruggere, salvo ogni accertamento di responsabilità;

5) fornitura di mano d'opera ed attrezzature per tutti quei lavori, non previsti, che verranno richiesti dall'A.I.M.A. tabacco.

Art. 11.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A. tabacco per posta e per plico spedito per raccomandata:

a) copia dei fogli del registro del carico e dello scarico relativo al movimento del tabacco avvenuto nel mese precedente, con indicazione delle quantità giacenti a fine mese;

b) copia dei fogli del registro dei lavori a misura, disposti ed eseguiti nel mese precedente.

Art. 12.

All'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio per le forniture ed i lavori innanzi indicati, che saranno determinati dal contratto, da approvarsi a norma dell'art. 2 della legge n. 303 del 13 maggio 1966, spetterà un:

1) compenso forfettario calcolato per quintale e per mese di giacenza del prodotto per locali, attrezzature, materiali e prestazioni di ogni specie obbligatorie ed inerenti al governo ed alla conservazione del tabacco secondo le regole della migliore tecnica;

2) rimborso, da determinarsi in misura forfettaria per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'entrata del tabacco in magazzino;

3) rimborso, da determinarsi in misura forfettaria per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'uscita del tabacco dal magazzino.

All'assuntore spetteranno separati compensi solo per le prestazioni indicate ai punti 3), 4), 5) dell'art. 10 facoltativamente richieste dall'A.I.M.A. tabacco nelle misure forfettarie che saranno determinate e fissate nei singoli contratti.

I compensi di cui sopra sono determinati nel loro ammontare nei singoli contratti da approvarsi ai termini dell'art. 2 della legge n. 303.

Art. 13.

I cali massimi collegati alla giacenza e ritenuti normali saranno fissati in ciascun contratto, in rapporto alle norme comunitarie.

Art. 14.

Qualora alla data di scadenza del contratto siano ancora giacenti in magazzino quantitativi di tabacco in foglia, in balle o ballette provvisori o in fascicoli di filze del raccolto 1975 l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio fino ad esaurimento delle operazioni e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza prevista in contratto con diritto ai relativi compensi e rimborsi.

ALLEGATO *A*

CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DEL TABACCO IN FOGLIA PER QUALITA'

1. — BADISCHER GEUDERTHEIMER, FORCHHEIMER HAVANNA II c).

(Primings) *Prime foglie*:

Classe I - Foglie mature, sane, intatte, di colore dal rosso bruno al giallastro-verdognolo.

Classe II - Foglie sane e mature, di colore dal bruno chiaro al giallastro-verdognolo. Ai margini, le foglie possono essere ultramature e di color bruno.

Classe III - Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento.

(Lugs) *Foglie basse*:

Classe I - Foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno al giallastro-verdognolo, di lunghezza uniforme.

Classe II - Foglie sane e mature, di colore dal bruno chiaro al giallastro-verdognolo.

Classe III - Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento.

(Leaves) *Foglie mediane*:

Classe I - Foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo, a tonalità scura, di lunghezza uniforme (1).

Classe II - Foglie sane e mature, di colore dal bruno chiaro al giallastro-verdognolo.

Classe III - Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento.

(Tips) *Foglie apicali*:

Foglie sane e mature, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo, e che presentano i requisiti minimi per lo intervento.

4. — PARAGUAY E IBRIDI DERIVATI; DRAGON VERT E IBRIDI DERIVATI.

Foglie basilari (Lugs);

Foglie mediane (Leaves);

Foglie apicali (Tips).

Per ogni corona si distinguono le classi seguenti:

Classe I - Foglie mature, di buona combustibilità, di colorazione vivace, di tessuto sufficientemente integro, anche con leggeri difetti.

Classe II - Foglie con leggeri difetti di combustibilità, di colore, di tessuto, di maturità (eccessiva o insufficiente) (2).

Classe III - Foglie con gravi difetti di colorazione (tendente al livido o verdastro) di combustibilità, di integrità e di tessuto, di maturazione (eccessiva o insufficiente), ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

Classe supplementare relativa ai tabacchi raccolti foglia a foglia e solamente le foglie basilari:

Classe IS - Foglie mature, di buona combustibilità, con tessuto integro, leggero e di colorazione uniformemente vivace.

10. — BRIGHT.

Grado *A* - Foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni (1)

Grado *B* - Foglie di varia sostanza, anche magre o tendenti al grossolano, sufficientemente mature, ma con leggeri difetti di cura e di colore che può andare dal giallo macchiato od abbronzato, fino al giallo tendente al verde, ed anche con difetti di integrità.

Grado *C* - Foglie di varia sostanza, a grana chiusa, con difetti di cura purchè serbevoli, di colore giallo molto macchiato, o tendente al grigio o al marrone e con gravi difetti di integrità, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

11. — BURLEY.

Grado *A* - Foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace (1).

Grado *B* - Foglia di varia sostanza, sane con qualche difetto di cura e di integrità o di colore disforme.

Grado *C* - Foglie grossolane, a grana chiusa con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore; ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

11.b) — MARYLAND.

Grado *A* - Foglie di sufficiente maturazione con qualche lieve difetto di cura, con varie sfumature verdastre, di tessuto di media consistenza, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone-rossiccio abbastanza vivace.

Grado *B* - Foglie di varia sostanza ma tendenti al leggero, sane con qualche difetto di cura e di integrità, di colore marrone rossiccio anche disforme.

Grado *C* - Foglie grossolane, anche con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, ma che comunque presentino i minimi requisiti per l'intervento.

12. — KENTUCKY E IBRIDI DERIVATI, MORO DI CORI, SALENTO.

Grado *A* - Foglie integre di ampia o media paginatura di giusta maturità di tessuto fine e sufficientemente elastico e sostanzioso, con costole e nervature poco accentuate, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone uniforme.

Grado *B* - Foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità (1).

Grado *C* - Foglie di sufficiente maturità, di tessuto anche leggero, di colore disforme, con difetti di cura e di integrità e con leggeri difetti di conservazione, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

13. — NOSTRANO DEL BRENTA, RESISTENTE 142, GOJANO.

Grado *A* - Foglie di tessuto gentile sufficientemente sostanzioso a grana aperta, mature, con costole e nervature non eccessivamente accentuato, sane, senza difetti di cura o trattate secondo il sistema tradizionale, colore marrone o marrone chiaro più o meno uniforme, anche con leggeri difetti di integrità.

Grado *B* - Foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, senza difetti di cura o trattate secondo il sistema tradizionale, di colore marrone, anche scuro e con vistosi difetti di integrità (1).

Grado *C* - Foglie poco mature, di colore disforme, anche marrone scuro, grossolano con leggeri difetti di cura, o del trattamento tradizionale e di conservazione e le foglie molto rotte non ascrivibili ai gradi precedenti, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

14. — BENEVENTANO.

Grado *A* - Foglie di buona maturazione, sane, con tessuto gentile e resistente con costole e nervature poco accentuate, a grana aperta, senza difetti di cura e fermentate, di colore marrone anche scuro purchè uniforme e con qualche difetto di integrità.

Grado *B* - Foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità (1).

Grado *C* - Foglie di tessuto grossolano, scure, con accentuati difetti di maturazione, cura, conservazione e di integrità, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

15. — XANTI-YAKA.

16. — PERUSTITZA.

17. — ERZEGOVINA E IBRIDI DERIVATI.

Grado *A* - Foglie mature, sane, senza difetti di cura, di colore marrone chiaro o giallo, piuttosto brillanti, di tessuto gentile o mediamente sostanzioso, a grana aperta prevalentemente di paginatura piccola o media, provenienti normalmente dalle corone apicali o mediane superiori (varietà n. 15 e n. 16) e dalle corone apicali o foglie mediane (varietà n. 17).

Grado *B* - Foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualche leggero difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti di integrità purché ben conservate provenienti anche da corone basilari (1).

Grado *C* - Foglie sia leggere che grossolane, con difetti di cura, colore disforme e con difetti di integrità, provenienti da tutte le corone, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

18. — ROUND TIP, SCAFATI, SUMATRA I (2).

Grado *A* - Foglie basilari suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti:

1ª lunghezza 15 %

2ª lunghezza 55 %

3ª lunghezza 30 %

Foglie di buona paginatura, di giusta maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto gentile, a grana aperta, con costole e nervature attenuate, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari; si può tollerare una percentuale di circa il 20 % di foglie non integre.

Grado *B* - Foglie di prima mediana, suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti:

1ª lunghezza 60 %

2ª lunghezza 35 %

3ª lunghezza 5 %

Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa 25 % di foglie non integre (1).

Grado *C* - Foglie di seconda mediana, suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti:

1ª lunghezza 10 %

2ª lunghezza 40 %

3ª lunghezza 50 %

Foglie di media paginatura di sufficiente maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto tendente al sostanzioso, ben conservate, di media combustibilità, di gusto e aroma tipici, in parte idonei per fascia di sigari inferiori; si può tollerare una percentuale di circa il 30 % di foglie non integre ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

19. — BRASILE SELVAGGIO, ALTRE VARIETA'.

Grado *B* - *Foglie ben sviluppate, sostanziose, di colore verde, aroma alcolico acuto* (1).

Grado *C* - Foglie di colorazione dal verde scuro al marrone, utilizzabili per l'estrazione della nicotina o per essere impiegate per la preparazione di tabacchi da fiuto ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

---

(1) Qualità di riferimento.

(2) Definizione delle lunghezze:

1ª lunghezza: superiore o uguale a 38 cm.
2ª lunghezza: da 32 a meno di 38 cm.
3ª lunghezza: da 25 a meno di 32 cm.

ALLEGATO *B*

CARATTERISTICHE DEI TABACCHI
ESCLUSI DAGLI ACQUISTI ALL'INTERVENTO

a) Frammenti di foglie.

b) Foglie molto danneggiate dalla grandine.

c) Foglie che presentano gravi difetti d'integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo.

d) Foglie colpite per più del 25 % della loro superficie da malattie o da alterazioni provocate da parassiti.

e) Foglie che presentano residui d'antiparassitari.

f) Foglie immature o di colore verde carico.

g) Foglie placcate.

h) Foglie ammuffite o marcite.

i) Foglie con nervature non essiccate, umide o attaccate da marciume o con costole umide e accentuate.

j) Foglie di germogli.

k) Foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi.

l) Foglie sporche con terra aderente.

m) Foglie il cui tasso d'umidità supera di oltre il 3 % il tasso di umidità fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1464/70 o nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1465/70, modificati con regolamento (CEE) n. 904/74.

VARIETÀ	GRADO	Tabacchi in foglia prezzo intervento L./Q.le	Umidit ammessa tabacco sciolto %
Bright	*A*	160.088	16
	B	104.057	
	C	80.044	
Burley I	*A*	121.780	19
	B	79.157	
	C	58.454	
Maryland	*A*	138.663	19
	B	90.131	
	C	66.558	
Kentucky e ibridi derivati, Moro di Cori, Salento	*A*	201.150	23
	B	128.121	
	C	76.873	
Nostrano del Brenta, resistente 142, Gojano	*A*	162.733	22
	B	126.150	
	C	95.874	
Beneventano	*A*	127.247	24
	B	99.412	
	C	70.583	
Xanti Yakà	*A*	208.367	17
	B	179.627	
	C	132.924	
Perustitza	*A*	185.424	17
	B	170.114	
	C	124.183	
Erzegovina	*A*	166.555	17
	B	152.803	
	C	108.490	
Round Tip, Scafati, Sumatra	*A*	716.530	22
	B	833.175	
	C	299.943	
Brasile selvaggio e altre varietà	*A*	—	20
	B	79.101	
	C	67.236	

VARIETÀ	GRADO	Tabacchi in foglia prezzo intervento L./q.le	Umidità ammessa tabacco sciolto %
a) Badischer Geudertheimer			
b) Forchheimer Havanna II C			
Prime foglie	I	152.023	
	II	123.308	
	III	97.971	
Foglie basse	I	184.117	
	II	148.645	26
	III	119.930	
Foglie mediane	I	168.915	
	II	138.510	
	III	118.240	
Foglie apicali	I	113.173	
a) Paraguay e ibridi derivati			
b) Dragon Vert e suoi ibridi			
Foglie basse	IS	185.609	
	I	157.054	
	II	128.498	
	III	99.943	
Foglie mediane	IS	—	
	I	171.331	
	II	142.776	27
	III	114.221	
Foglie apicali	IS	—	
	I	142.776	
	II	114.221	
	III	85.666	

(126)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa è vacante la seconda cattedra di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(233)

Smarrimento di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Giancarlo Silva, nato a Giussano (Milano) il 4 novembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista rilasciatogli dall'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano in data 3 agosto 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano.

(156)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione professionale

La dott.ssa Gabriella Carantani, nata a Pieve S. Giacomo (Cremona) il 15 febbraio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università di Modena in data 20 aprile 1975.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(153)

Il dott. Luciano Flamini, nato a Bogliuno (Pola) il 18 aprile 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università di Milano in data 19 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(155)

Il dott. Bruno Vincenzo Perrone, nato a Surbo (Lecce) l'8 aprile 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 26 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(154)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castagneto Carducci ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Castagneto Carducci (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.508.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(143/M)

Autorizzazione al comune di Prignano sulla Secchia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Prignano sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(150/M)

Autorizzazione al comune di Neviano degli Arduini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Neviano degli Arduini (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(151/M)

Autorizzazione al comune di Sillano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Sillano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(146/M)

Autorizzazione al comune di Revere ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Revere (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.693.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(147/M)

Autorizzazione al comune di Campogalliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Campogalliano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.532.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(148/M)

Autorizzazione al comune di Piazza al Serchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Piazza al Serchio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.808.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(145/M)

Autorizzazione al comune di Montese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Montese (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(149/M)

Autorizzazione al comune di Montecarlo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Montecarlo (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.444.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(144/M)

Autorizzazione al comune di Castel Bolognese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Castel Bolognese (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.025.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(152/M)

Autorizzazione al comune di Riolo Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Riolo Terme (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.916.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(153/M)

Autorizzazione al comune di Bagnolo in Piano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.527.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(154/M)

Autorizzazione al comune di Casina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Casina (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.978.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(155/M)

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Taglio di Po (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.052.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(159/M)

Autorizzazione al comune di Veronella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Veronella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(160/M)

Autorizzazione al comune di Collagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Collagna (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.515.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(156/M)

Autorizzazione al comune di Villa Minozzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.171.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(157/M)

Autorizzazione al comune di Contarina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Contarina (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.496.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(158/M)

Autorizzazione alla provincia di Novara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, la provincia di Novara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.148.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(161/M)

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1976, la provincia di Catania viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.600.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(162/M)

Autorizzazione alla provincia di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1975, la provincia di Ascoli Piceno viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.548.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(163/M)

Autorizzazione alla provincia di Verona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1975, la provincia di Verona viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.770.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(164/M)

Autorizzazione al comune di Mesagne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Mesagne (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 940.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(131/M)

Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Trani (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.140.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(132/M)

Autorizzazione al comune di Rossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Rossano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 598.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(133/M)

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Gragnano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.300.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(134/M)

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Fano (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.659.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(135/M)

Autorizzazione al comune di Poggibonsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Poggibonsi (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 211.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(136/M)

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Cortona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 841.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(137/M)

Autorizzazione al comune di Casalecchio di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Casalecchio di Reno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 778.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(138/M)

Autorizzazione al comune di Adria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Adria (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 763.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(139/M)

Autorizzazione al comune di Lodi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Lodi (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 592.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(140/M)

Autorizzazione al comune di Rivoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Rivoli (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 500.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(141/M)

Autorizzazione al comune di Cormano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Cormano (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(142/M)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Arcangelo Trimonte

Con decreto ministeriale 12 luglio 1975, n. 823, registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1975, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 250, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Arcangelo Trimonte (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 maggio 1977.

(148)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975, registro n. 10 Lavoro, foglio n. 141, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 24 ottobre 1972, dal sig. Giuseppe Mariella, avverso il provvedimento del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) 31 maggio 1972, n. 517, con il quale il ricorrente stesso è stato «allineato» in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, con la qualifica di «insegnante di cultura generale di gruppo *B*» 1ª classe di stipendio, a decorrere dal 17 giugno 1972.

(150)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975, registro n. 10 Lavoro, foglio n. 140, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 26 ottobre 1972, dal sig. Giuseppe Panzarino, avverso il provvedimento del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) 31 maggio 1972, n. 517, con il quale il ricorrente stesso è stato «allineato», in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, con la qualifica di «istruttore di gruppo *C*» 1ª classe di stipendio, a decorrere dal 17 giugno 1972.

(152)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975, registro n. 10 Lavoro, foglio n. 139, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 21 dicembre 1972, dal sig. Franco Provasoli, avverso il provvedimento adottato dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) comunicatogli il 15 giugno 1972, con il quale al ricorrente veniva attribuito il giudizio complessivo di «mediocre» per l'anno 1971.

(151)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei «Prelievi applicabili, dal 3 giugno 1974 al 7 luglio 1974, in aggiunta al dazio, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 10 febbraio 1975, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 756 - Codice statistico 02.01-190 (quarti posteriori), penultima colonna, prelievo dal 1° luglio 1974 al 7 luglio 1974, Austria, Svezia, Svizzera, leggere «*38.790,47*», anzichè «*30.790,47*».

(237)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Corso dei cambi del 12 gennaio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	681,85	681,85	681,50	681,85	681,70	681,80	681,95	681,85	681,85	681,85
Dollaro canadese	672,50	672,50	671,50	672,50	672,60	672,45	672,85	672,50	672,50	672,50
Franco svizzero	262,54	262,54	262,25	262,54	262,35	261,50	262,55	262,54	262,54	262,50
Corona danese	111,055	111,055	110,10	111,055	111 —	111,50	110,07	111,055	111,055	111 —
Corona norvegese	122,82	122,82	122,90	122,82	122,82	122,80	122,90	122,82	122,82	122,80
Corona svedese	156,13	156,13	156 —	156,13	156,04	156,10	156,06	156,13	156,13	156,10
Fiorino olandese	255,80	255,80	255,75	255,80	255,67	255,75	255,83	255,80	255,80	255,80
Franco belga	17,475	17,475	17,4150	17,475	17,39	17,35	17,4125	17,475	17,475	17,40
Franco francese	153,19	153,19	153,50	153,19	153,17	153,15	153,28	153,19	153,19	153,15
Lira sterlina	1386,50	1386,50	1387 —	1386,50	1385,90	1386,45	1386,65	1386,50	1386,50	1386,50
Marco germanico	262,50	262,50	262,40	262,50	262,40	262,45	262,59	262,50	262,50	262,50
Scellino austriaco	37,20	37,20	37,17	37,20	37,17	37,15	37,2075	37,20	37,20	37,20
Escudo portoghese	25,10	25,10	25,15	25,10	25,06	25,05	25,12	25,10	25,10	25,10
Peseta spagnola	11,455	11,455	11,46	11,455	11,45	11,40	11,4550	11,455	11,455	11,45
Yen giapponese	2,2355	2,2355	2,2450	2,2355	2,234	2,20	2,2325	2,2355	2,2355	2,23

Media dei titoli del 12 gennaio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,100
Redimibile 3,50 % 1934	99,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,450
» 5 % (Ricostruzione)	97,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,650
» 5 % (Città di Trieste)	92,675
» 5 % (Beni esteri)	92,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,100
» 5,50 % » » 1968-83	82,700
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,400
» 6 % » » 1972-87	81,700
» 9 % » » 1975	96,025

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,350
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,450
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,775
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	87 —
» poliennali 7 % 1978	96,300
» » 9 % 1979	98,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 gennaio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	681,90
Dollaro canadese	672,675
Franco svizzero	262,545
Corona danese	111,062
Corona norvegese	122,86
Corona svedese	156,095
Fiorino olandese	255,815
Franco belga	17,41
Franco francese	153,235
Lira sterlina	1386,575
Marco germanico	262,545
Scellino austriaco	37,204
Escudo portoghese	25,11
Peseta spagnola	11,455
Yen giapponese	2,234

Avvisi di rettifica. — Nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1976, relativi al giorno 24 dicembre 1975, deve essere apportata la seguente modifica: Franco svizzero da Lit. *260,115* a Lit. *260,155;* nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1976, relativi al giorno 8 gennaio 1976, deve essere apportata la seguente modifica: Corona danese da Lit. *110,08* a Lit. *111,08.*

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Gubbio, Fratte Rosa, Frontino e Monte Grimano

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Raffaele Franceschetti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gubbio (Perugia).

Il sig. Domenico Capotondi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fratte Rosa (Pesaro).

Il sig. Giuseppe Sisti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Frontino (Pesaro).

Il sig. Sebastiano Ciacci è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte Grimano (Pesaro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1975

Il Governatore: BAFFI

(157)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Benevento.

Nel Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1975 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975, registro n. 26 Giustizia, foglio n. 163, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Benevento, indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1972.

(27)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Pinerolo.

Nel Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1975 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975, registro n. 26 Giustizia, foglio n. 169, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di *Pinerolo (Torino), indetto con decreto ministeriale* 20 marzo 1971.

(28)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo del personale di dattilografia della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo del personale di dattilografia della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, trentaquattro posti di coadiutore dattilografo, seconda classe di stipendio, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 700 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere la sede di Roma e di avere una buona conoscenza di dattilografia.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (*elenco notizie*), di cui alla circolare 1019/*A* del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alle Aeroregioni o a Marinavia o a Centroseraereo che, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore dattilografo, parametro 133, l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 16 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: RADI

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . .
se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .
Data e luogo di nascita . . . .
Data di arruolamento nel Corpo . . . .
Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . .
Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .
Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

Visto comando: . . . .

(238)

REGIONE UMBRIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Terni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1973, n. 182, protocollo n. 3791, con il quale è stato indetto il concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Orvieto;

Visti i verbali dei lavori della commissione giudicatrice;

Visto l'art. 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 26;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 18 novembre 1975, n. 3883, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

E' approvato il risultato del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Orvieto, al quale ha partecipato un solo concorrente, il dott. Remo Romoli, conseguendo l'idoneità con punti 164,527.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo del comune di Orvieto.

Perugia, addì 24 dicembre 1975

Il presidente: CONTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto in pari data n. 1544, con il quale è stato approvato il risultato del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Orvieto, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 26;

Ritenuto che si debba provvedere alla nomina del vincitore;

Visto l'art. 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 18 novembre 1975, n. 3883;

Decreta:

Il dott. Remo Romoli è nominato ufficiale sanitario del comune di Orvieto.

Ai sensi dell'art. 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, il dott. Romoli dovrà assumere servizio entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto.

Il decreto medesimo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo del comune di Orvieto.

Perugia, addì 24 dicembre 1975

Il presidente: CONTI

(196)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 225 del 9 febbraio 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Alessandria della Rocca Bivona, Canicattì, Cattolica Eraclea e nel consorzio di S. Margherita Belice-Montevago;

Visto il decreto dell'assessore regionale per la sanità n. 13659 del 26 maggio 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Corsello Antonio . . punti 55,06 su 100
2. Borsellino Vincenzo . » 53,66 »
3. Asaro Calogero . . » 51,27 »
4. Cutaia Filippo . » 50,81 »
5. Palermo Vincenzo » 50,29 »
6. Chillura Salvatore . . » 49,27 »
7. Sedita Francesco . . » 48,65 »
8. La Marca Calogero . . . » 45— »
9. Caracappa Calogero . . » 40,03 »
10. Smorto Roberto . » 39.06 »
11. Catinella Salvatore (precede per età) » 38.— »
12. Gualtieri Gualtiero . . . . » 38— »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 12 dicembre 1975

Il veterinario provinciale: SORCE

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1270, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Canicattì, Cattolica Eraclea e nel consorzio S. Margherita Belice-Montevago;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta del comune a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Corsello Antonio: Canicattì;

2) Cutaia Filippo: Cattolica Eraclea;

3) Palermo Vincenzo: consorzio S. Margherita Belice-Montevago;

4) Chillura Salvatore: Bivona;

5) Sedita Francesco: Alessandria della Rocca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 12 dicembre 1975

Il veterinario provinciale: SORCE

(11633)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ENNA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario coadiutore addetto ai servizi di vigilanza, ispezione e polizia veterinaria presso il consorzio veterinario di Leonforte-Assoro-Nissoria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 217 del 6 giugno 1975, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario coadiutore addetto ai servizi di vigilanza, ispezione e polizia veterinaria presso il consorzio veterinario di Leonforte-Assoro-Nissoria;

Visto il proprio decreto n. 353 del 25 ottobre 1975, con il quale veniva nominata la commissione esaminatrice del concorso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Ritenute regolari e legittime le operazioni espletate dalla suddetta commissione;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di veterinario coadiutore addetto ai servizi di vigilanza, ispezione e polizia veterinaria presso il consorzio veterinario di Leonforte-Assoro-Nissoria:

1. Giordanella Michele . . . . . punti 56,437
2. Vario Ambrogio . . . . » 55,250

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale e della prefettura di Enna e del consorzio veterinario di Leonforte-Assoro-Nissoria.

Enna, addì 22 dicembre 1975

Il veterinario provinciale: VIVONA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 411 del 22 dicembre 1975, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso al posto di veterinario coadiutore addetto ai servizi di vigilanza, ispezione e polizia veterinaria presso il consorzio veterinario di Leonforte-Assoro-Nissoria;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giordanella Michele è dichiarato vincitore del posto di veterinario coadiutore addetto ai servizi di vigilanza, ispezione e polizia veterinaria presso il consorzio veterinario di Leonforte-Assoro-Nissoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale e della prefettura di Enna e del consorzio veterinario di Leonforte-Assoro-Nissoria.

Enna, addì 22 dicembre 1975

Il veterinario provinciale: VIVONA

(40)

OSPEDALE CIVILE DI OSTRA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo addetto alla divisione di chirurgia - sezione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente chirurgo addetto alla divisione di chirurgia - sezioni di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ostra (Ancona) - tel. 68252.

(214)

OSPEDALE CIVILE DI VITTORIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia;
un posto di assistente del centro trasfusionale;
un posto di assistente del pronto soccorso;
un posto di assistente anestesista;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(215)

OSPEDALE CIVILE « B. RAMAZZINI » DI CARPI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di urologia;
due posti di assistente di ricerche cliniche;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carpi (Modena), via V. Veneto, 1.

(213)

OSPEDALE « MARIA SS. DELLO SPLENDORE » DI GIULIANOVA

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giulianova (Teramo).

(216)

OSPEDALE « S. MARIA BIANCA » DI MIRANDOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 dicembre 1975, n. 481, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo (a tempo pieno);

un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 13 febbraio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena), via C. Battisti - tel. 51002.

(379)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1975, n. 55.

Pubblicazione di atti amministrativi degli organi della Regione per i quali è prescritta la pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » o nel Foglio annunzi legali della provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 2 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli atti amministrativi emanati dagli organi della regione Piemonte, compresi quelli per i quali le leggi dello Stato anteriori all'attuazione dell'ordinamento regionale prescrivono la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Foglio annunzi legali della provincia, sono pubblicati, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, soltanto nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 24 novembre 1975

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1975, n. 56.

Contributi straordinari alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in dipendenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 2 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire l'attuazione contrattuale in sede regionale del protocollo d'intesa, convenuto per il periodo 1° luglio 1974-31 dicembre 1975 tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali dei dipendenti da imprese private che gestiscono autolinee in concessione e applicano il contratto ANAC, allo scopo di realizzare la perequazione retributiva e normativa dei lavoratori del settore e al fine, altresì, di garantire l'efficienza e la continuità dei detti pubblici servizi, la regione Piemonte concede alle imprese medesime:

a) un contributo annuo pari a L. 2.350.000 per ciascun dipendente in servizio nell'anno 1975;

b) un contributo *una tantum* pari a L. 150.000 (comprensive degli oneri a carico del lavoratore), oltre agli inerenti oneri a carico dell'impresa, per ogni dipendente in servizio nel periodo dal 1° luglio 1974 al 31 dicembre 1974, in aggiunta allo acconto erogato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 dicembre 1974, n. 35. Il contributo sarà determinato per ciascun dipendente in proporzione al periodo di servizio nel semestre.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi alle imprese:

che applichino il nuovo contratto di lavoro stipulato in sede regionale il 6 ottobre 1975 per l'attuazione del protocollo di intesa;

il cui conto economico di esercizio risulti passivo per il complesso dell'attività aziendale dei trasporti nell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono.

Il loro importo è contenuto nei limiti del disavanzo del conto economico annuale, comprendente i contributi accordati ad ogni altro titolo dalla regione Piemonte.

Sono escluse dal beneficio dei contributi le imprese che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo o servizi a contratto.

Art. 3.

La misura dei contributi per ciascuna azienda è determinata in base al personale iscritto nel libro matricola e riconosciuto necessario, con deliberazione della giunta regionale, per l'esercizio delle linee regionali e comunali, nonchè per gli autoservizi di linea interregionali, quando l'azienda esplichi attività prevalente nel territorio della regione Piemonte.

Il pagamento dei contributi sarà autorizzato con decreto del presidente della giunta regionale sulla scorta delle liquidazioni predisposte dalla direzione compartimentale trasporti in concessione, previa detrazione di quanto corrisposto ai sensi della legge regionale 5 maggio 1975, n. 24.

In relazione al nuovo contratto di cui al precedente art. 1, le imprese dovranno adottare un foglio paga che riporti le indicazioni contenute in apposito modello, reso noto dalla direzione compartimentale trasporti in concessione, nonchè conformare la propria contabilità alle disposizioni che saranno rese note dalla direzione medesima.

Art. 4.

Per ciascun agente che abbia cessato il servizio nel periodo dal 1° luglio 1974 al 31 dicembre 1974, alle imprese di cui allo art. 2, è inoltre concesso un contributo pari alla differenza fra il trattamento economico e di buonuscita previsto dal nuovo contratto di lavoro e quello del precedente contratto ANAC. Tale contributo sostituisce quello di cui al punto *b*) dell'art. 1.

Per i dipendenti che hanno cessato o cesseranno il servizio nell'anno 1975, alle imprese di cui al precedente comma è concesso un contributo pari alla differenza fra il trattamento di buonuscita previsto dal nuovo contratto di lavoro e quello previsto dal precedente contratto ANAC.

Art. 5.

A partire dal 1° gennaio 1976 il contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 è commisurato a L. 2.300.000 per ogni agente in servizio e riconosciuto necessario, in conseguenza del minor numero di ore riconoscibili per lavoro straordinario.

Viene inoltre garantito per ciascuno degli agenti in servizio al 1° luglio 1974 e che cessi dal servizio a partire dal 1° gennaio 1976, un contributo, fino ad un massimo di L. 1.800.000, commisurato alla differenza fra il trattamento di buonuscita previsto dal nuovo contratto e quello previsto dal contratto ANAC.

I contributi sono somministrati, con le modalità dell'art. 3, mediante rate trimestrali anticipate in base alla misura dei contributi stabiliti per l'anno precedente, salvo per l'ultima rata che sarà somministrata nella misura del 70 %. Il saldo è corrisposto a conguaglio alla fine dell'anno, in base al personale riconosciuto necessario con deliberazione della giunta regionale, per l'esercizio delle linee regionali e comunali, nonchè per il

personale addetto agli autoservizi di linea interregionali, quando l'azienda esercente esplichi attività prevalente nel territorio della Regione.

Art 6.

All'onere di 450 milioni, di cui all'art. 1, lettera *b*) e allo art. 4 della presente legge, per il periodo dal 1° luglio 1974 al 31 dicembre 1974, *si provvede mediante* l'utilizzo di una quota, di pari ammontare, dell'avanzo finanziario risultante dal rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1974 e la conseguente istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, del cap. 606 con la denominazione: « Contributi alle imprese private che gestiscono autolinee in concessione, per l'attuazione regionale del protocollo d'intesa sul trattamento economico del personale e contributo per il trattamento di buonuscita ai dipendenti che cessano dal servizio per il periodo dal 1° luglio 1974 al 31 dicembre 1974 », e lo stanziamento di 450 milioni.

Agli oneri di cui all'art. 1, lettera *a*), e di cui all'art. 4 della presente legge, valutati in 2.350 milioni al netto della spesa di 1.100 milioni, autorizzata ai sensi delle leggi regionali 7 marzo 1975, n. 12, e 5 maggio 1975, n. 24, si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 616, 618, 620 e 622 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, nella rispettiva misura di 255 milioni, di 360 milioni, di 50 milioni e di 110 milioni, nonchè mediante una riduzione da 1.900 milioni a 325 milioni dello stanziamento del cap. 748/1, istituito ai sensi dell'art. 21, sesto comma, della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 sarà conseguentemente istituito il cap. 607, con la denominazione: « Contributi alle imprese private che gestiscono autolinee in concessione, per l'attuazione regionale del protocollo d'intesa sul trattamento economico del personale e contributo per il trattamento di buonuscita ai dipendenti che cessano dal servizio », e lo stanziamento di 2.350 milioni.

Al maggior onere derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge, valutato per l'anno 1976 e per ciascuno degli anni successivi in 2.400 milioni, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della somma che risulterà attribuita alla Regione, a partire dall'anno 1976, nel riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e iscrivendo conseguentemente, nei corrispondenti bilanci, il cap. 607, con la denominazione di cui al precedente comma e con lo stanziamento di 3.500 milioni; in tali bilanci non sarà ulteriormente iscritto il cap. 605, istituito ai sensi della legge regionale 7 marzo 1975, n. 12, ed integrato ai sensi della legge regionale 5 maggio 1975, n. 24.

Le somme non impegnate nell'anno finanziario 1975 possono essere impegnate nell'anno finanziario 1976.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 24 novembre 1975

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1975, n. 57.

Rendiconto generale della regione Piemonte per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del 2 dicembre* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1975, n. 58.

Convalida del decreto del presidente della giunta regionale n. 3448, in data 28 agosto 1975, relativo a prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del 2 dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto del presidente della giunta regionale n. 3448, in data 28 agosto 1975, emesso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 1° aprile 1975, n. 20, su conforme deliberazione della giunta in data 15 luglio 1975, n. 6-2875, è convalidato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 novembre 1975

VIGLIONE

(180)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1975, n. 59.

Istituzione del servizio di tesoreria della regione Piemonte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del 9 dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del servizio

E' istituito il servizio di tesoreria della regione Piemonte.

Art. 2.

Affidamento del servizio

La giunta regionale affida il servizio di tesoreria a trattativa privata, mediante convenzione, ad un istituto di credito di notoria solidità, esercente attività nel territorio della Regione, ovvero a più istituti di credito appositamente associati o consorziati.

Art. 3.

Modalità

L'istituto, ovvero l'associazione o consorzio degli istituti di cui al precedente articolo dovrà:

a) fornire idonee garanzie per la regolare gestione del servizio;

b) essere dotato di adeguate strutture tecnico-organizzative;

c) gestire gratuitamente il servizio di tesoreria, nonché il deposito di titoli e di valori di proprietà della Regione, ovvero eseguite da terzi a favore della Regione;

d) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione, comunque giacenti in tesoreria;

e) avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a proprio rischio, della collaborazione di altri istituti di credito quando ciò sia necessario per assicurare un servizio rapido e capillare in tutto il territorio della Regione e per garantire la regolare effettuazione degli incassi e dei pagamenti in qualsiasi località dell'Italia e dei Paesi esteri;

f) concedere mutui alla Regione allo scopo di favorire il finanziamento delle iniziative economiche-finanziarie-sociali della Regione stessa;

g) effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nella cassa regionale, secondo le modalità da stabilire nella convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria.

Art. 4.
Condizioni generali e convenzione

Le condizioni generali per l'affidamento del servizio di tesoreria, da porre a base della convenzione, sono approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

La convenzione è approvata dalla giunta regionale ed è stipulata dal presidente della giunta medesima.

Art. 5.
Vigilanza

La vigilanza sul servizio di tesoreria è esercitata dalla giunta regionale.

Art. 6.
Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 5 dicembre 1975

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1975, n. 60.

Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1974, n. 22: « Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale. Norme transitorie per il primo inquadramento ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 9 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 62 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è abrogato e sostituito dal seguente:

Inquadramento del personale trasferito. — Il personale di ruolo dello Stato e degli enti pubblici trasferito in applicazione della legge 16 maggio 1970, n. 281, e quello ad esso assimilabile è inquadrato, fatti, comunque, salvi i diritti acquisiti nell'amministrazione di provenienza, nelle qualifiche regionali in base alla seguente tabella di corrispondenza:

Qualifiche regionali	Qualifiche statali	Parametro
Dirigente di settore	Dirigente superiore e qualifiche equiparate Ispettore generale e qualifiche equiparate	530
Capo servizio	Primo dirigente e qualifiche equiparate Direttore di divisione e qualifiche equiparate	426-387
Istruttore	Segretario capo e qualifiche equiparate	370
	Direttore di sezione e qualifiche equiparate	307
	Consigliere e qualifiche equiparate Direttore centro formazione professionale	257
Capo ufficio	Segretario principale e qualifiche equiparate Insegnanti teorico-tecnici pratici . .	255-260
	Coadiutore superiore e qualifiche equiparate	245
Segretario	Segretario e qualifiche equiparate	160
	Coadiutore principale e qualifiche equiparate	188-183
	Capo operaio e qualifiche equiparate	210
Operatore specializzato	Operaio specializzato e qualifiche equiparate	190
	Operaio qualificato e qualifiche equiparate	165 173 146 129
	Sorvegliante 1ª categoria e qualifiche equiparate	150
	Commesso capo e aggiunto e qualifiche equiparate	165
	Tecnico capo autista e qualifiche equiparate	143
	Coadiutore e qualifiche equiparate	128-120
Operatore	Autista e qualifiche equiparate	133
	Commesso e qualifiche equiparate	133 115
	Operaio e qualifiche equiparate	153 133 115
Custode	Qualifiche con parametro	100

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 64 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è abrogato e sostituito dal seguente:

Inquadramento del personale di ruolo comandato. — Il personale di ruolo dello Stato e degli enti pubblici, distaccato o comandato a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, presso gli uffici regionali ed ivi in servizio senza demerito, è inquadrato, a domanda, nelle qualifiche regionali in base alla tabella di corrispondenza di cui all'art. 62, primo comma, sentita la commissione paritetica per l'inquadramento, di cui al successivo art. 70, nonché per il personale del consiglio sentito anche l'ufficio di presidenza.

Art. 3.

Il primo e il secondo comma dell'art. 65 — Modalità per l'inquadramento — sono abrogati e sostituiti dal seguente comma:

Il personale proveniente dalla carriera ausiliaria ed inquadrato nel ruolo regionale in applicazione delle presenti norme, potrà essere ammesso a partecipare ai concorsi che verranno indetti per la nomina alle qualifiche di operatore e operatore specializzato, purché abbia adempiuto alla scuola d'obbligo prevista dalle disposizioni vigenti alla data in cui è cessato per l'interessato l'obbligo scolastico.

Art. 4.

L'art. 66 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è abrogato e sostituito dal seguente:

Ricostruzione economica della carriera. — Ai fini della ricostruzione economica della carriera, il servizio prestato presso la regione Piemonte in qualità di trasferito, distaccato o comandato di ruolo è valutato per intero.

I periodi di servizio prestato quale dipendente civile o equiparato di pubbliche amministrazioni, anteriormente alla data di inquadramento sono computati in base alla seguente tabella:

Qualifica regionale di inquadramento	Aliquota di riconoscimento	Carriere nelle quali il servizio è stato prestato	
		Ente di provenienza	Altri enti pubblici
Dirigente di settore	100 %	Direttiva	Direttiva (se con mansioni afferenti all'attività esplicata c/o l'amministrazione regionale
	75 %	Concetto	—
	50 %	Esecutiva ed altre carriere	Concetto ed altre carriere
		Servizi non di ruolo	Servizi non di ruolo
Capo servizio	100 %	Direttiva	Direttiva (se con mansioni afferenti all'attività esplicata c/o l'amministrazione regionale)
	75 %	Concetto	—
	50 %	Esecutiva ed altre carriere	Concetto ed altre carriere
		Servizi non di ruolo	Servizi non di ruolo
Istruttore	100 %	Direttiva o concetto	Direttiva o concetto (se con mansioni afferenti alla attività esplicata c/o l'amministrazione regionale)
	75 %	Esecutiva	—
	50 %	Ausiliaria	Esecutiva ed altre carriere
		Servizi non di ruolo	Servizi non di ruolo
Capo ufficio	100 %	Concetto	Concetto (se con mansioni afferenti all'attività esplicata c/o l'amministrazione regionale)
	75 %	Esecutiva	—
	50 %	Ausiliaria	Esecutiva ed altre carriere
		Servizi non di ruolo	Servizi non di ruolo
Segretario	100 %	Concetto ed esecutiva	Concetto ed esecutiva (se con mansioni afferenti alla attività esplicata c/o l'amministrazione regionale)
	75 %	Ausiliaria	—
	50 %	Servizi non di ruolo	Ausiliaria ed altre carriere
			Servizi non di ruolo
Operatore specializzato	100 %	Esecutiva ed ausiliaria	Esecutiva ed ausiliaria (se con mansioni afferenti all'attività esplicata c/o l'amministrazione regionale)
	50 %	Servizi non di ruolo	Altre carriere
			Servizi non di ruolo
Operatore	100 %	Esecutiva ed ausiliaria	Esecutiva ed ausiliaria (se con mansioni afferenti all'attività esplicata presso l'amministrazione regionale)
	50 %	Servizi non di ruolo	Altre carriere
			Servizi non di ruolo

Sono inoltre computati in ragione del 50 % i servizi svolti nell'amministrazione non civile dello Stato che abbiano costituito titolo e requisito per l'ingresso nella carriera civile.

L'anzianità viene computata in mesi: le frazioni di mesi superiori a 15 giorni vengono conteggiate per mese intero, quelle pari o inferiori ai 15 giorni sono trascurate.

I riconoscimenti del servizio pregresso previsti dal secondo comma del presente articolo, non sono attuati nei confronti del personale inquadrato nel ruolo dell'amministrazione regionale nelle qualifiche dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come previsto dall'ultimo comma del successivo art. 74.

Art. 5.

L'art. 71 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è così modificato:

La rubrica è abrogata e sostituita dalla seguente: Inquadramento del personale non di ruolo ed a tempo determinato.

Dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

« Le procedure d'inquadramento di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale amministrativo presso i centri di formazione professionale con contratto a tempo determinato, in servizio alla data del 4 settembre 1974, che nel biennio anteriore a tale data abbia svolto attività lavorativa a tempo pieno per almeno un intero anno scolastico o che risulti incaricato a tempo pieno per l'anno formativo 1974-75.

Il personale docente presso i centri di formazione professionale con contratto a tempo determinato, in servizio alla data del 4 settembre 1974, che nel biennio anteriore a tale data abbia svolto attività lavorativa a tempo pieno per almeno un intero anno scolastico o che risulti incaricato a tempo pieno per l'anno formativo 1974-75, viene inquadrato a domanda nella qualifica di segretario subordinatamente ad accertamento di idoneità in esito a concorso interno le cui modalità saranno stabilite dalla giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Al personale didattico di cui sopra è consentito l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle funzioni svolte, al compimento del periodo di due anni di servizio con tali funzioni.

La decorrenza dell'inquadramento per il personale amministrativo e docente, di cui sopra, va riferita alla data del 4 settembre 1974 ».

Il quinto comma dell'art. 71 è abrogato e sostituito dal seguente:

« La scadenza dei rapporti di lavoro instaurati con i dipendenti della Regione, comunque assunti o denominati, è prorogata sino alla data di espletamento dei concorsi come sopra previsti ».

Art. 6.

Il secondo comma ed il terzo comma dell'art. 73 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« A decorrere dalla data dell'effettivo inizio del servizio presso la Regione e fino alla data del provvedimento di inquadramento sarà corrisposto a tutto il personale, cui si applicano

le presenti norme transitorie, un assegno *una tantum* pari alla differenza fra il trattamento economico ad esso spettante sulla base della posizione giuridica ed economica acquisita per effetto della presente legge all'atto del provvedimento d'inquadramento e quanto percepito, per lo stesso periodo, dall'ente di provenienza o dalla Regione, a qualunque titolo diverso da indennità di missione, compenso per lavoro straordinario e premi in deroga, nel rispetto del principio della onnicomprensività del trattamento economico stabilito dall'art. 55 della presente legge ».

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni 1974 e precedenti, valutati in 1.500 milioni, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, delle disponibilità esistenti nel cap. 1018 — rubrica 3 (n. 1 e n. 2); rubrica 5 (n. 1); rubrica 6 (n. 1) e rubrica 8 (n. 1 e n. 2) — dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, sarà conseguentemente istituito il cap. 45, con la denominazione « Assegni spettanti al personale in dipendenza del suo inserimento nel ruolo regionale. Oneri per gli anni 1974 e precedenti » e con lo stanziamento di 1.500 milioni.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1975, valutati in 400 milioni, si provvede mediante un'ulteriore riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 — rubrica 6 (n. 1) — del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'iscrizione delle somme di 10 milioni nel cap. 4, di 40 milioni nel cap. 40 e di 10 milioni nel cap. 44, di 20 milioni nel cap. 132 e di 5 milioni nel cap. 136, di 10 milioni nel cap. 210 e di 2 milioni nel cap. 212, di 10 milioni nel cap. 270 e di 2 milioni nel cap. 271, di 10 milioni nel cap. 310 e di 2 milioni nel cap. 312, di 60 milioni nel cap. 314 e di 15 milioni nel cap. 316, di 15 milioni nel cap. 360 e di 5 milioni nel cap. 361, di 30 milioni nel cap. 400 e di 10 milioni nel cap. 401, di 15 milioni nel cap. 580 e di 5 milioni nel cap. 581, di 40 milioni nel cap. 660 e di 10 milioni nel cap. 661, di 40 milioni nel cap. 710 e di 10 milioni nel cap. 711, di 20 milioni nel cap. 751 e di 4 milioni nel cap. 752 dello stato di previsione medesimo.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 1976 e successivi si farà fronte con gli stanziamenti, di cui al precedente comma, che risulteranno iscritti nei correlativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 5 dicembre 1975

VIGLIONE

(181)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1975, n. **46.**

Integrazione del fondo previsto dall'art. 10 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3: « Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 175 *del* 13 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento annuale per il concorso regionale nel pagamento degli interessi, costituito ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3, è elevato, per l'esercizio finanziario 1975 e seguenti, da L. 200.000.000 a L. 600.000.000.

Art. 2.

Alla iscrizione del maggior stanziamento di L. 400.000.000 previsto dall'art. 1 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio 1975, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio stesso.

Art. 3.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 70140. — Concorso negli interessi sui crediti di esercizio alle aziende artigiane . . . L. 400.000.000

b) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . . . L. 400.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 13 dicembre 1975

FANTI

(244)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760120)